

Check List

Data:

Azienda:

Indirizzo:

Città:

RSPP:

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Misure di contenimento

Punti di Verifica	Si	No	N.A
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, la zona di lavoro è separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, l'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta sono filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, l'accesso alle zone di lavoro è limitato solo a persone autorizzate			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, la zona di lavoro può chiusa a tenuta per consentire la disinfezione			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, adottare specifiche procedure di disinfezione			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, la zona di lavoro deve essere è mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, vi è un controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, le superfici sono idrorepellenti e di facile pulitura			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, le superfici sono resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, gli agenti biologici sono depositati in un luogo sicuro			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, predisporre nei luoghi di lavoro una finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, i laboratori contengono l'attrezzatura a loro necessaria			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, i materiali infetti, compresi gli animali, sono manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori			
(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, i materiali infetti, compresi gli animali, predisporre inceneritori per l'eliminazione delle carcasse degli animali			

(Allegato XLVII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi, i materiali infetti, compresi gli animali, predisporre idonee procedure per il trattamento dei rifiuti e delle acque reflue			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osservano i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, gli organismi vivi sono manipolati in un sistema che separa fisicamente i processi dell'ambiente			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, i gas di scarico del sistema chiuso sono trattati in modo da ridurre al minimo o evitare le emissioni			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso sono effettuati in modo da ridurre al minimo o evitare le emissioni			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, la coltura è rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati inattivati con mezzi collaudati sia fisici che chimici			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, i dispositivi di chiusura sono previsti in modo da ridurre al minimo o evitare le emissioni			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, i sistemi chiusi sono collocati in una zona controllata			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il personale che è esposto ad agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, fa una doccia prima di uscire dalla zona controllata			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, gli effluenti dei lavandini e delle docce sono raccolti e inattivati prima dell'emissione			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, la zona controllata è adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, la pressione ambiente nella zona controllata è mantenuta al di sotto di quella atmosferica			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, la zona controllata può essere sigillata in modo da rendere possibili le fumigazioni			
(Allegato XLVIII, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, gli effluenti sono trattati prima dello smaltimento finale			

Valutazione del rischio

Punti di Verifica	Si	No	N.A.
(Art. 271 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili			
(Art. 271 comma 1 lettera b) e c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi tiene conto dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte e dei potenziali effetti allergici e tossici			
(Art. 271 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi da agenti biologici tiene conto della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta			
(Art. 271 comma 1 lettera e) e f) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi da agenti biologici tiene conto delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio e del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati			
(Art. 271 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative			
(Art. 271 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dei rischi da agenti biologici in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata			
(Art. 271 comma 5 lettere a) e b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il documento di valutazione dei rischi da agenti biologici è integrato dai seguenti dati: le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; il numero dei lavoratori addetti alle fasi			
(Art. 271 comma 5 lettere c) e d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il documento di valutazione dei rischi da agenti biologici contiene le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ed i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate			
(Art. 271 comma 5 lettere e) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il documento di valutazione dei rischi da agenti biologici contiene il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico			

Misure tecniche, organizzative, procedurali

Punti di Verifica	Si	No	N.A.
(Art. 272 comma 2 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Si è prevista la possibilità di evitare l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente			
(Art. 272 comma 2 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stato ridotto il numero di lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio da agenti biologici			
(Art. 272 comma 2 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata accertata l'adeguata progettazione dei processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici			
(Art. 272 comma 2 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate misure di protezione collettive ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione			
(Art. 272 comma 2 lettera e) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate appropriate misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale dell'agente biologico fuori dal luogo di lavoro			
(Art. 272 comma 2 lettera f) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) E' stata predisposta la segnaletica di avvertimento, in particolare il segnale di rischio biologico			
(Art. 272 comma 2 lettera g) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state adottate procedure per la manipolazione di campioni potenzialmente contaminanti (campioni di origine umana ed animale)			
(Art. 272 comma 2 lettera h) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state indicate e scritte procedure di emergenza per affrontare incidenti			
(Art. 272 comma 2 lettera i) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Non vi è presenza di agenti biologici al di fuori del contenimento fisico primario			
(Art. 272 comma 2 lettera l) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Si utilizzano mezzi specifici per raccolta, immagazzinamento e smaltimento dei rifiuti di agenti biologici in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi			
(Art. 272 comma 2 lettera m) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sono state predisposte procedure per la manipolazione e il trasporto degli agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro			

Misure igieniche

Punti di Verifica	Si	No	N.A.
(Art. 273 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rischio biologico dispongono di servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle			
(Art. 273 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti al rischio biologico hanno in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili			
(Art. 273 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I dispositivi di protezione individuale ove non siano monouso per il rischio biologico utilizzati sono controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione			
(Art. 273 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Gli indumenti di lavoro e protettivi contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti			
(Art. 273 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici			

Misure specifiche per le strutture veterinarie e sanitarie

Punti di Verifica	Si	No	N.A.
(Art. 274 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, si è data particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta			
(Art. 274 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, sono state adottate specifiche misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione. Tali misure sono state scelte dall'allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico			
(Art. 274 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nelle strutture sanitarie e veterinarie, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati			

Misure specifiche per laboratori e stabulari

Punti di Verifica	Si	No	N. A.
(Art. 275 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro ha adottato precise misure di prevenzione e protezione			
(Art. 275 comma 2 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i laboratori e gli stabulari, le attività che comportano l'uso di agenti biologici sono svolte in aree di lavoro corrispondenti al secondo livello di contenimento se l'agente appartiene al gruppo 2			
(Art. 275 comma 2 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i laboratori e gli stabulari, le attività sono svolte in aree di lavoro corrispondenti al terzo livello di contenimento se l'agente appartiene al gruppo 3			
(Art. 275 comma 2 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i laboratori e gli stabulari, le attività sono svolte in aree di lavoro corrispondenti al quarto livello di contenimento se l'agente appartiene al gruppo 4			
(Art. 275 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i laboratori e gli stabulari, l'uso di materiali potenzialmente contaminati da agenti patogeni avviene in aree con contenimento almeno del secondo livello			
(Art. 275 comma 4 e 5 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei locali destinati ad animali da esperimento possibili portatori di agenti patogeni, il contenimento è almeno del secondo livello (a meno di richieste più restrittive da parte del Min. Sanità)			

Misure specifiche per i processi industriali

Punti di Verifica	Si	No	N. A.
(Art. 276 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Nei processi industriali comportanti l'uso di di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro ha adottato misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento			
(Art. 276 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici, le attività sono svolte in aree di lavoro corrispondenti al terzo livello di contenimento per agenti del gruppo 3			
(Art. 276 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici, le attività sono svolte in aree di lavoro corrispondenti al quarto livello di contenimento per agenti del gruppo 4			
(Art. 276 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Per i processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici, le attività sono svolte in aree di lavoro corrispondenti al secondo livello di contenimento per agenti del gruppo 2			

Misure di emergenza

Punti di Verifica	Si	No	N.A.
(Art. 277 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che il lavoratore abbandoni immediatamente l'area di lavoro interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione			
(Art. 277 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di incidente con dispersione nell'ambiente di agente biologico di gruppo 2, 3, 4, le procedure di emergenza prevedono che vengano informati i lavoratori ed i loro rappresentanti e l'organo di vigilanza territorialmente competente			
(Art. 277 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici			

Informazione e formazione dei lavoratori

Punti di Verifica	Si	No	N. A.
(Art. 278 comma 1 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ad agenti biologici hanno ricevuto un'informazione e formazione adeguata sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati			
(Art. 278 comma 1 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ricevono un'informazione e formazione adeguata sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione ad agenti biologici pericolosi			
(Art. 278 comma 1 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ricevono un'informazione e formazione adeguata sulle misure igieniche da osservare			
(Art. 278 comma 1 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ricevono un'informazione e formazione adeguata sulla funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego			
(Art. 278 comma 1 lettera e) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ricevono un'informazione e formazione adeguata sulle procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4			
(Art. 278 comma 1 lettera f) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ricevono un'informazione e formazione adeguata sul modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze			
(Art. 278 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività lavorative che prevedono l'uso di agenti biologici pericolosi e sono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi			
(Art. 278 comma 4 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Sul luogo di lavoro dove si utilizzano agenti biologici è apposta idonea segnaletica, indicante le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente			

Sorveglianza sanitaria

Punti di Verifica	Si	No	N. A.
(Art. 279 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori esposti ad agenti biologici, per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria			
(Art. 279 comma 2 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, ha adottato misure protettive particolari come la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente			
(Art. 279 comma 2 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, ha adottato misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali l'allontanamento temporaneo del lavoratore			
(Art. 279 comma 4 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di comunicazione di anomalie imputabili ad esposizione professionale ad un agente biologico, il datore di lavoro ha aggiornato la valutazione del rischio			
(Art. 279 comma 5 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il medico competente fornisce ai lavoratori informazioni sul controllo sanitario anche dopo la cessazione dell'attività nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione			
(Art. 279 comma 3 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne ha informato il datore di lavoro			

Registro degli esposti e degli eventi accidentali

Punti di Verifica	Si	No	N. A.
(Art. 280 comma 1 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) I lavoratori soggetti ad agenti di gruppo 3 e 4 sono iscritti nel registro degli esposti in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale			
(Art. 280 comma 2 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro ha istituito e aggiornato periodicamente il registro degli esposti ad agenti biologici e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il RLS hanno accesso a tale registro			
(Art. 280 comma 3 lettera a) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro consegna copia del registro degli esposti ad agenti biologici all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute			
(Art. 280 comma 3 lettera b) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori esposti ad agenti biologici, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo istituto tramite il medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio			
(Art. 280 comma 3 lettera c) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di cessazione dell'attività, la copia del registro degli esposti ad agenti biologici è consegnata all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio e all'ISPESL la copia del medesimo registro nonché tramite il medico competente le cartelle sanitarie e di rischio			
(Art. 280 comma 3 lettera d) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) In caso di assunzione di lavoratori che abbiano esercitato attività che comportino rischio di esposizione ad uno stesso agente biologico, il datore di lavoro richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti biologici e copia della cartella sanitaria e di rischio			
(Art. 280 comma 3 lettera e) Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Il datore di lavoro comunica, tramite il medico competente, ai lavoratori le annotazioni individuali del registro e della cartella sanitaria, comunica inoltre all'RLS i dati collettivi anonimi contenuti nel registro degli esposti ad agenti biologici			
(Art. 280 comma 4 Capo II Titolo X, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) Le annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti ad agenti biologici e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni			